

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Dipartimento regionale per l'Agricoltura

Servizio I Agricoltura ed Ambiente – Agricoltura Biologica

BANDO PUBBLICO

REG. UE 1305/2013 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

ART. 1

Premessa e riferimenti normativi

Con Regolamento n.1305 del 20 settembre 2013, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale e, in attuazione di quanto disposto, l'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha predisposto la proposta del *Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020* apprezzata dalla Giunta Regionale con delibera 216 del 18/7/2014 e trasmessa, corredata dai documenti di analisi e valutazione, all'Unione Europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22/7/2014.

Con la nota C(2014) 9388 final del 3/12/2014, l'Unione Europea ha formalizzato le proprie osservazioni in merito alla proposta di programma e, al momento della stesura del presente documento, è ancora in corso la fase di negoziato.

Nel PSR presentato sono indicati, tra l'altro, le priorità e le strategie di intervento, gli obiettivi specifici e le focus area a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle misure, sottomisure e linee di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020.

In particolare il PSR prevede la Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013) che si compone di tre sottomisure e relative operazioni 13.1 *Pagamenti compensativi nelle zone montane* 13.2 *Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi* e 13.3 *Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici* finalizzate al sostegno dell'attività agricola e zootecnica mediante l'erogazione di indennità con cui compensare gli agricoltori dei costi di produzione aggiuntivi e delle perdite di reddito derivanti da tali svantaggi che ostacolano la produzione agricola in queste zone.

I seguenti Regolamenti unionali normano lo sviluppo rurale:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla

politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell'11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Costituiscono fonte normativa anche:

- Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;
- Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
- DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".
- DM n. 180 del 23 gennaio 2015 a Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- DM n. 1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- DM n. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- DM n. 1566 del 12 maggio 2015 recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020;

- Istruzioni operative dell'OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo aziendale;
- Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 – Agricoltore in attività;
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione;
- Circolare AGEA n. 56 del 6 dicembre 2011: Regg. CE n. 73/2009, n. 1698/2005, n. 1234/07 - Criteri e modalità per il calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare in seguito all'aggiornamento ("refresh") del SIPA-SIG sulle Domande di aiuto nel settore degli aiuti per superficie a partire dal 2010;
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Circolare ACIU.2014.702 del 31.10.2014 – Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale;
- Circolare ACIU.2014.812 del 16/12/2014 – Addendum n.1 alla circolare prot. N. ACIU.2014.702 del 31,10.2014;
- AGEA Istruzioni operative N. 23 Prot. N. UMU/2015.541 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2015;
- AGEA Istruzioni operative OP AGEA n. 29 del 29 maggio 2015 (Circolare) - presentazione delle domande di pagamento nuova programmazione.

ART. 2

Finalità del bando

Il Dipartimento regionale dell'agricoltura, al fine di assicurare continuità di forme di sostegno tra il periodo di programmazione del PSR Sicilia 2007/2013 e la programmazione 2014/2020, col presente bando intende attivare la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2015 a valere sulla **Misura 13** del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020 per le seguenti sottomisure:

13.1 *Pagamento compensativo nelle zone montane*

13.2 *Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi*

13.3 *Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici*

Le zone montane sono designate in base al disposto del paragrafo 2 dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le altre zone affette da vincoli naturali significativi sono designate in base al disposto del paragrafo 3 dell'art. 32 mentre le zone con vincoli specifici in base al disposto del paragrafo 4 del medesimo articolo. Fino all'approvazione di nuova diversa delimitazione, la sottomisura 13.1 *Pagamento compensativo nelle zone montane* si applica su tutto il territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, la sottomisura 13.2 *Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi* si applica su tutto il territorio regionale collinare, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE e la sottomisura 13.3. *Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici* si applica alle zone delimitate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 5 della Direttiva 75/268/CEE. Pertanto le zone agricole svantaggiate ai sensi della Dir. 75/268/ CEE sono quelle indicate nell'Allegato del PSR Sicilia 2014/2020 e nel Decreto 24 dicembre 2003 (GURS n.6 del 06/02/2004).

ART. 3

Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Agricoltori sia singoli che associati, in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, come definiti dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e dall'articolo 1 del DM n. 1420 del 26/02/2015 e successive modifiche e integrazioni.

I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per l'anno in cui viene presentata la domanda dell'indennità in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di affitto o di comodato d'uso.

Non sono ammissibili contratti di disponibilità unilaterali o contratti verbali.

Considerato l'onere amministrativo sproporzionato rispetto al beneficio ai fini dell'accesso all'aiuto i richiedenti per le sottomisure 13.1 *Pagamento compensativo nelle zone montane* e 13.2 *Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi* dovranno gestire una base aziendale di superficie ammissibile a finanziamento pari ad almeno 1,00 ettaro di SAU, mentre per la sottomisura 13.3 *Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici* dovranno gestire una base aziendale di superficie ammissibile a finanziamento pari ad almeno 0,50 ettari di SAU.

Inoltre, le aziende con attività zootecnica devono:

- essere in regola con la normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali, e tutti i capi allevati devono risultare registrati nella BDN;
- il carico UBA per unità di superficie pascolativa non dovrà essere inferiore a 0,20 UBA/ha nel rispetto del DM 1420 del 26/02/2015 né superiore a 2,00 UBA/ha nel rispetto della BPA regionale; ai fini del calcolo del carico saranno prese in considerazione tutte le UBA aziendali e tutte le SAU di foraggiere e pascolo aziendali al netto delle tare condotte al momento della presentazione della domanda.

Tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA indicate all'art. 1 del presente bando. In particolare i richiedenti, tramite i CAA, hanno l'obbligo di registrare tutti i dati relativi ai titoli di conduzione e aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta intervengano modifiche aziendali.

Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di aiuto informatica e in ogni caso entro il 15 giugno.

ART. 4

Presentazione delle istanze, documentazione e decorrenza dell'impegno

La domanda di aiuto va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, entro il termine del 15 giugno 2015.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione UE n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno 2015. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

L'impegno viene assunto dall'agricoltore attivo a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda informatica sul sistema SIAN.

La suddetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazioni aggiuntive, nonché le dichiarazioni relative agli impegni di condizionalità.

Si precisa che le domande di aiuto non saranno accettate se presentate sul sistema SIAN in ritardo rispetto al termine ultimo sopra fissato.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre il 10 luglio 2015 non rilasciate saranno respinte.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere depositata al CAA, mentre nei casi in cui è stata presentata telematicamente tramite i tecnici agricoli abilitati dovrà essere trasmessa, a mezzo di raccomandata A/R o consegnata a mano in busta chiusa, all'Ufficio Servizio Agricoltura (USA ex Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura) competente per territorio, perentoriamente entro il 20 luglio 2015.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'USA nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore superficie impegnata.

Nella parte esterna della busta dovranno essere riportati gli estremi del beneficiario richiedente e la seguente dicitura: "PSR Sicilia 2014-2020 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", inoltre nella busta si dovrà indicare la dicitura "NON APRIRE AL PROTOCOLLO".

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede o la data di entrata, apposta sulla busta chiusa, corrispondente alla ricevuta rilasciata da ciascun USA o la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale.

L'istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell'Ufficio Servizio Agricoltura attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà unicamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

ART. 5 **Obblighi del beneficiario**

I beneficiari della presente misura devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola nell'area eleggibile al sostegno per la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento, nel rispetto dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dal regime di condizionalità di cui al Regolamento 1306/2013 art.94 e all'Allegato II, nonché i criteri e le attività minime di cui all'articolo 4 par.1 lettera c) punti ii) iii) del Regolamento (UE) n.1307/2013, secondo le norme di attuazione nazionali e regionali vigenti.

Inoltre, le aziende con attività zootecnica per tutto il periodo dell'impegno, devono essere in regola con la normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali e mantenere il rispetto del carico minimo e massimo di UBA/ha di superficie pascolativa da 0,20 UBA/ha a 2,00 UBA/ha.

ART. 6 **Livelli di aiuto**

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro di superficie agricola utilizzata secondo le tipologie colturali presenti e la dimensione aziendale così come riportato di seguito:

13.1 Pagamento compensativo nelle zone montane

Coltura	€/ha/anno
Foraggiere e pascoli con attività zootecniche	350
Foraggiere e altri seminativi	60
Olivo	30
Vite e altre permanenti	200

13.2 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Coltura	€/ha/anno
Foraggiere e pascoli con attività zootecniche	100
Foraggiere e altri seminativi	40
Olivo	25
Vite e altre permanenti	80

13.3 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

Coltura	€/ha/anno
Foraggiere e pascoli con attività zootecniche	250
Foraggiere e altri seminativi	60
Olivo	30
Vite e altre permanenti	150

Si specifica che per quanto riguarda "Foraggiere e pascoli con attività zootecniche" l'indennità è erogata esclusivamente in presenza di attività zootecnica nel rispetto dei carichi ammissibili.

La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell'estensione della superficie a premio. È infatti prevista una degressività del premio corrisposto all'agricoltore.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per la sottomisura 13.1, che per la 13.2 e la 13.3. la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente in tutte le aree eleggibili.

L'indennità minima prevista ai sensi del Reg.1305/2013 è di € 25 per ha/anno.

La soglia di superficie a cui si applica la degressività è di 20 ha, nelle sottostanti tabelle una per ogni sottomisura vengono riportate la percentuali di degressività dell'indennità in funzione della dimensione e della tipologia colturale.

13.1 Pagamento compensativo nelle zone montane

Percentuale di degressività dell'indennità in funzione della dimensione e della tipologia colturale

Superficie aziendale	da 1 a 20 ha	>20 a 50	>50 a 70	>70
foraggiere e pascoli con attività zootecniche	100%	60%	40%	20%
altri seminativi	100%	50%	Importo minimo da regolamento	
olivo	100%	Importo minimo da regolamento		
vite e altre permanenti	100%	50%	Importo minimo da regolamento	

13.2 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Percentuale di degressività dell'indennità in funzione della dimensione e della tipologia colturale

Superficie aziendale	da 1 a 20 ha	>20 a 50	>50 a 70	> 70
foraggiere e pascoli con attività zootecniche	100%	80%	50%	Importo minimo da regolamento
altri seminativi	100%	Importo minimo da regolamento		
olivo	100%	Importo minimo da regolamento		
vite e altre permanenti	100%	50%	Importo minimo da regolamento	

13.3 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

Percentuale di degressività dell'indennità in funzione della dimensione e della tipologia colturale

Superficie aziendale	da 1 a 20 ha	>20 a 50	>50 a 70	>70 a 100	>100
foraggiere e pascoli con attività zootecniche	100%	80%	50%	20%	Importo minimo da reg.
altri seminativi	100%	50%	Importo minimo da regolamento		
olivo	100%	Importo minimo da regolamento			
vite e altre permanenti	100%	50%	Importo minimo da regolamento		

ART. 7

Ricevibilità, ammissibilità, istruttoria e formazione della graduatoria

Il dirigente del Servizio responsabile (USA), procederà alla nomina di una Commissione e comunicherà al Dipartimento Regionale per l'Agricoltura l'avvio della fase di ricevibilità e di ammissibilità delle istanze per la pubblicazione sul sito del PSR.

La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'Ufficio Servizio Agricoltura competente, preliminarmente procederà alla ricevibilità di ogni domanda verificando il rispetto del termine del rilascio telematico e il termine di presentazione cartacea previsto dal bando per le domande presentate tramite i tecnici agricoli, così come indicato al precedente art. 4

Nel caso in cui la data del timbro postale o del timbro di accettazione rilasciato dall'USA competente fosse successiva alla data di scadenza, la Commissione non procederà all'apertura della busta.

La Commissione, per le sole istanze ricevibili, procederà alla verifica della completezza della domanda di aiuto e procederà quindi alla verifica dei requisiti di ammissibilità attraverso la consultazione della banca dati trasmessa da AGEA contenente i controlli relativi alla qualifica di agricoltore attivo del richiedente, i titoli di conduzione delle particelle interessate alla domanda, compreso nei casi di affitto o di comodato d'uso, il numero e la data di registrazione del titolo di disponibilità e la durata del contratto, nonché il rispetto delle superfici minime ammissibili ed il carico massimo zootecnico così come previsto all'art. 3.

La Commissione, redigerà distinti per sottomisura gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e delle domande non ricevibili e/o non ammissibili, con l'indicazione specifica dei motivi di

non ricevibilità e/o non ammissibilità.

Tali elenchi saranno approvati con provvedimento del Dirigente USA e trasmessi al Dipartimento regionale per l'Agricoltura, che provvederà all'approvazione dell'elenco provvisorio regionale ed alla sua pubblicazione nel sito www.psr.sicilia.it; inoltre tali elenchi verranno affissi all'albo provinciale di ciascun USA e saranno consultabili presso l'URP degli uffici provinciali e della sede centrale Dipartimento Regionale per l'Agricoltura.

Tutti gli interessati, entro i successivi **15** giorni dalla predetta data di pubblicazione degli elenchi provinciali provvisori, potranno richiedere all'USA, con apposite memorie il riesame dei motivi di esclusione consegnando tutta la documentazione (Domanda cartacea in originale, tutti i titoli di possesso, registri di stalla ecc.) necessaria per l'istruttoria.

L'USA, entro **60** giorni successivi dall'affissione degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi al Dipartimento Regionale per l'Agricoltura per la stesura della graduatoria regionale e successiva sua pubblicazione sulla GURS e sul sito ufficiale, a seguito della registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei Conti.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 49 del Reg.n.1305/13 non si prevede di applicare criteri di selezione.

Qualora le richieste pervenute ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie, tenendo conto che una delle principali finalità della misura in questione è il mantenimento del presidio del territorio, verrà data priorità alle aziende agricole ad indirizzo zootecnico alle quali verrà corrisposta l'indennità per le colture foraggere e i pascoli per intero nel rispetto dell'applicazione della degressività. Mentre per tutte le altre colture e tipologie di aziende verrà garantita l'indennità minima prevista dal Regolamento.

Se adottando le modalità del paragrafo precedente non siano ancora sufficienti le risorse finanziarie verrà applicata anche nelle aziende zootecniche per le colture foraggere e pascoli, una riduzione dell'indennità in modo proporzionale.

ART. 8

Strumenti di tutela

Il richiedente escluso dalla graduatoria regionale ha facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione sulla G.U.R.S. oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

ART. 9

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze a valere sulla sottomisura 13.1 *Pagamento compensativo nelle zone montane* è pari a € 20.000.000,00 per la sottomisura 13.2 *Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi* è pari a € 3.000.000,00 mentre per la sottomisura 13.3 *Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici* è di € 400.000,00.

La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d'incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, nazionali e/o regionali che si dovessero rendere disponibili.

ART. 10

Informazioni riguardanti la combinazione di impegni a superficie, con altre misure e compatibilità con il I Pilastro della PAC, OCM

La Misura 13 è coerente e compatibile con le altre Misure del PSR con particolare riguardo alle misure 10 Agro-climatico-ambientali, 11 Agricoltura biologica, 12 Indennità Natura 2000 e 14 Benessere degli animali. La misura risulta compatibile anche con gli aiuti accoppiati previsti dal I Pilastro,

ART. 12

Controlli amministrativi e controlli in loco

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento l'ufficio addetto ai controlli

amministrativi procederà alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta. I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) nonché il controllo del 100% delle dichiarazioni rese dal beneficiario in fase di domanda.

Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente si procederà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale in accordo con l'organismo pagatore, verrà individuato un campione pari almeno al 5% delle domande presentate, per l'esecuzione dei controlli oggettivi sulle superfici impegnate, sul rispetto da parte dei beneficiari delle condizioni di ammissibilità e degli impegni.

L'attività di controllo sia amministrativa che in loco verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall'Organismo Pagatore e in via generale verterà sugli elementi di controllo elencati nell'Allegato 1; le aziende saranno soggette anche al controllo del rispetto dei requisiti di condizionalità pertinenti di cui agli articoli 92 e 93 e Allegato II del Regolamento 1306/2013, i criteri e le attività minime di cui all'articolo 4 par.1 lettera c) punti ii) iii) del Regolamento (UE) n.1307/2013.

A chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall'Organismo Pagatore, i soggetti preposti al controllo comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso. In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali.

ART. 13

Disposizioni finali

La concessione e l'erogazione degli aiuti nonché il livello dei premi sono comunque subordinati all'approvazione del PSR 2014-2020 e della scheda di Misura 13 da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma.

L'Amministrazione regionale, pertanto si riserva di emanare specifiche disposizioni attuative della Misura 13, le disposizioni per l'applicazione delle norme di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti nel PSR (art. 35 del regolamento UE 640/2014) e a modificare eventualmente, il presente bando a seguito della conclusione del negoziato con la Commissione Europea e alla Decisione di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

FIRMATO
IL DIRIGENTE GENERALE
(Rosaria Barresi)

Allegato 1

Elenco dei controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni

Condizione di ammissibilità	Modalità di controllo
Agricoltori singoli e associati in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013	Incrocio banche Dati Anagrafe tributaria, Partita IVA codice ateco, Camera di Commercio, ecc. secondo quanto disposto da AGEA a seguito dei DM nazionali
Carico minimo e massimo ammissibile è da 0,20 a 2,00 UBA/ha.	Verifica dei capi tramite incrocio banca dati fascicolo e BDN Per il calcolo del carico massimo delle UBA si prende in considerazione l'intera SAU a foraggiare e pascoli al netto delle tare
Allevamenti in regola con le norme riguardanti la registrazione	Controlli incrociati fascicolo e BDN
La superficie minima aziendale ammissibile è di 0,5 ha	Controllo informatico superfici ammissibili in domanda
Disponibilità delle superfici per tutto il periodo d'impegno (anno di presentazione della domanda)	Verifica tramite banca dati del fascicolo informatico
Superfici che ricadono nelle aree svantaggiate	Controlli incrociati banche dati territoriali

Gli impegni da verificare sono:	
Impegni	Modalità di controllo
Rispetto del carico minimo e massimo da 0, 2 a 2 UBA/ha per tutto il periodo d'impegno	Verifica dei capi tramite incrocio banca dati fascicolo e BDN Per il calcolo del carico massimo delle UBA si prende in considerazione l'intera SAU a foraggiare e pascoli al netto delle tare
Allevamenti in regola per tutto il periodo dell'impegno con le norme riguardanti la registrazione	Incrocio banca dati BDN
Rispetto delle norme di "condizionalità"	Vedi i controlli di condizionalità
Mantenimento delle superfici per la durata dell'impegno	Controllo banca dati SIAN secondo quanto disposto dall'organismo pagatore (AGEA)